N. R.G. 121/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

SEZIONE ORDINARIA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 121/2015

tra

C.] R [
F		R

ATTORI

е

G:	R	
G	C	
G	C	

CONVENUTI

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi 13.7.2016, innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi:

Per gli attori l'avv. BRILLANTE FRANCESCO che si riporta alle note depositate in data 10.6.2016 quanto alla questione della procedibilità; nel merito insiste in



tutti i propri scritti difensivi.			
Per G C e G I'avv. SINATRA MAURIZIO			
GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Giovanni Alagna che si riporta alle			
comparse di costituzione e risposta			
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Davide Ruggirello.			
Il Giudice, sentite le parti e lette le note difensive depositate dall'avv. Brillante			
in data 10.6.2016;			
Rilevato			
Che dalla documentazione di causa si evince che l'invito a partecipare			
all'incontro di mediazione diretto alla sig.ra G R contiene una			
erronea indicazione del domicilio;			
Letto			
il primo comma dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e			
la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte "con ogni mezzo			
idoneo ad assicurarne la ricezione";			
Ritenuto			
che nel caso di specie l'articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si			
è proceduto alla comunicazione dell'invito con mezzo adeguato, stante			
l'erronea indicazione dell'indirizzo del destinatario nella comunicazione;			
Rilevato ancora			
Che il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti			
del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che R G è			
contumace:			



Rilevato

Che la mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l'erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l'invito alla mediazione;

Ritenuto

Che il procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei confronti della sig.ra G R ;

Ritenuto

Che, alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l'individuazione delle parti e del loro domicilio;

considerata

La non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti

Dispone

La rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegna all'attrice termini di 15 giorni per adire l'organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l'udienza del 16.11.2016, ad ore 10,30.

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco

